

ATTO DI CONVENZIONE CON LA RSA

L'anno 2009 e questo dì del mese di nella sede dell'INPDAP – Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali, Largo Jose Maria Escriva de Balaguer, 11 – 00142 Roma

TRA

INPDAP – Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali, nella persona della Dr.ssa Rosalba AMATO, Dirigente Generale,

E

La RSA, rappresentata dal Legale Rappresentante con sede in

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Premesso:

- che la RSA è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale per anziani da ... con autorizzazione n°, ai sensi della vigente normativa;
- che per svolgere i propri compiti la RSA dispone di locali ed attrezzature tecniche idonee, del personale adeguato e di un proprio regolamento interno, come da requisiti minimi di cui all'allegato 2 alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- che la RSA ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione e cioè n° posti residenziale per non autosufficienti, n° e numero posti pari a per il day hospital.

Nulla ostando al funzionamento della RSA, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1

(Individuazione dei soggetti)

1 - Nell'ambito delle iniziative "Persona Sempre", l'INPDAP per gli effetti della Delibera del Commissario Straordinario numero del si avvale della predetta RSA per le prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie in favore di anziani, pensionati dell'Istituto, non autosufficienti non altrimenti assistibili a domicilio o in altre forme residenziali da parte dei competenti servizi pubblici, nei limiti fissati dal successivo art. 4 e secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni di cui al succ. art. 5.

ART. 2

(Destinatari delle prestazioni assistenziali)

1 - L'INPDAP ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione persone individuate a seguito di bando di Concorso riservato a pensionati dell'Istituto, in condizioni economiche disagiate e affette da gravi degenerazioni cerebrali.

2 - La definizione del programma assistenziali è di competenza dell'INPDAP, mentre le prestazioni richieste e l'organizzazione degli spazi sono a cura del soggetto gestore e devono rispettare i requisiti nei limiti fissati dalla vigente normativa e dall'allegato prospetto.

ART. 3

(Norme di riferimento)

1 - La Direzione della RSA si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e all'attuazione delle prestazioni di cui all'allegata scheda tecnica, tenuto, altresì, conto della disciplina contenuta nel D. P. C. M. 22/12/1989 e nel D.M. n. 308/2001 in materia di requisiti delle residenze sanitarie assistenziali che si convenzionano con il Servizio sanitario Nazionale.

ART. 4

(Posti riservati all'INPDAP)

1 - La RSA per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione riserva a favore dell'INPDAP, contraente i seguenti posti:

fino a N posti ricovero residenziale..... per anziani non autosufficienti (disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale)

fino a N ricoveri diurni..... per anziani non autosufficienti (centro diurno)

ART. 5

(Ammissione degli ospiti)

1 - Le ammissioni sono comunicate dalla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio, con la specificazione della tipologia dell'intervento richiesto, definito secondo le prescrizioni dei servizi socio sanitari, il periodo di ricovero autorizzato e la composizione della retta, specificando l'importo a carico dell'INPDAP, la quota a carico dell'utente e l'eventuale quota a carico del sistema socio-sanitario locale.

2 - La Direzione della struttura accoglie l'ospite dal giorno successivo alla comunicazione, fatte salve diverse disposizioni da parte dell'INPDAP.

ART. 6

(Dimissioni)

1 - La Direzione della struttura è tenuta a notificare alla Direzione Regionale INPDAP competente l'avvenuta dimissione dell'assistito, secondo i programmi concordati, nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni per mezzo di apposita comunicazione scritta.

ART. 7

(Prestazioni)

1 - La Direzione della struttura garantisce agli ospiti le dotazioni e le prestazioni minime previste dall'allegata Scheda Tecnica "Requisiti Minimi per la sottoscrizione della Convenzione", oltre ad ogni eventuale miglioria proposta in sede di convenzionamento e di cui all'allegato 2.

2 - La Direzione della RSA si impegna a far sì che tutto il personale comunque impiegato nelle attività assistenziali, sulla base delle indicazioni del medico di famiglia e/o dello specialista appartenenti al SSN o dai servizi competenti, delle schede socio assistenziali e sanitarie delle U.V., collabori alla predisposizione ed attuazione del progetto assistenziale individualizzato, finalizzato al recupero psico-fisico e/o al mantenimento delle condizioni generali dell'anziano/disabile, mediante interventi sia individuali che collettivi, iniziative culturali, ricreative e socializzanti, favorendo l'interazione con l'esterno ed il mantenimento delle relazioni amicali e parentali, attraverso il raccordo con la rete dei servizi esistente sul territorio, la collaborazione con le famiglie, la partecipazione del volontariato.

ART. 8

(Tutela della salute)

1 – Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionata scelti dagli ospiti.

2 – La Direzione della struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi sociosanitari dell’Azienda SL per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative, riabilitative.

3 – La Direzione della struttura è tenuta a:

- predisporre e rendere attivi per ciascun ospite, “programmi individuali” con caratteri preventivi e riabilitativi da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell’ospite;
- prestare all’ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
- garantire l’assistenza specialistica del Servizio Sanitario;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- avvisare i parenti e l’INPDAP in caso di pericolo di vita o di grave infermità.

4 - Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art. 9.

ART. 9

(Documentazione)

1 – La RSA si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all’organizzazione della vita comunitaria.

2 - La documentazione comprende:

- a) registro delle presenze degli ospiti INPDAP residenziali e diurni;
- b) cartelle personali degli ospiti;
- c) registro delle terapie individuali;
- d) diario con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite per la consegna fra gli operatori;
- e) tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo;
- f) registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turno di lavoro;
- g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria;

3 - La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

ART. 10

(Retta)

1 - Per tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione la struttura riceverà una retta giornaliera omnicomprendiva che sarà formata:

- a) dalla quota sanitaria a carico delle Aziende SS.LL. ovvero, in caso di strutture non convenzionate a carico delle famiglie degli ospiti non autosufficienti;
- b) dalla quota alberghiera/sociale a carico dell'ospite e/o dei familiari del medesimo tenuti per legge;
- c) dalla quota alberghiera/sociale sussidiaria, a carico dell'INPDAP.

2 - La RSA non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all'INPDAP e agli ospiti per i posti in regime di convenzione anche nel caso di ricovero in camera singola.

ART. 11

(Importo retta)

1 - Le rette sono determinate, pro die, secondo modalità e per importi definiti come segue :

- a. per la parte sanitaria, secondo le decisioni adottate dalla Regione territorialmente competente, ovvero pari a..... per il servizio residenziale e pari a..... per il day hospital;
- b. per la parte alberghiera/sociale, determinata secondo le decisioni adottate dagli enti pubblici territorialmente competenti o, laddove assenti, in base alla proposta di convenzionamento avanzata dalla struttura, ovvero pari a..... per il servizio residenziale e pari a..... per il day hospital.

2 - L'importo complessivo della retta non può essere superiore ai valori di convenzionamento definiti dalla medesima RSA con il Servizio Sanitario Locale.

ART. 12

(Variazioni delle rette)

1 - La quota di parte alberghiera/sociale delle rette sarà soggetta a variazioni relative all'indice annuale elaborato dall'ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sul 100% della retta stessa;

2 - La quota di parte sanitaria, i cui incrementi sono di esclusiva competenza regionale, subirà le variazioni che saranno disposte dalla Regione, con le modalità da questa indicate;

3 - In linea di massima e fatto salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, le variazioni della quota di parte alberghiera/sociale delle rette seguirà le variazioni dell'indice annuale elaborato dall'ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati; in caso di rinnovo dei contratti di lavoro, l'incremento contrattuale sarà applicato, in alternativa all'ISTAT ed anche in più tranches, sulla quota di corrispettivo finalizzata alla copertura del costo del lavoro, restando inteso che prevarranno sulla presente pattuizione eventuali accordi regionali vevoli per la generalità degli enti e delle strutture convenzionate.

4 - L'INPDAP valuta le richieste superiori all'adeguamento della retta secondo l'indice ISTAT, sempreché adeguatamente motivate e in base alle richieste del servizio opportunamente documentate con i necessari elementi dimostrativi.

5 – Nel caso venga accolta la richiesta di cui al punto precedente, in linea generale ciò comporta la non applicazione della variazione ordinaria in aumento per l'anno successivo, sempre ch  la somma delle variazioni dell'indice in due anni non risulti superiore all'aumento applicato, nel qual caso   possibile applicare la differenza residua.

ART. 13

(Pagamenti)

1 - Il pagamento delle quote di retta a carico dell'INPDAP, elencate nel precedente art. 11 sar  effettuato, dedotte le somme corrispondenti alle penali eventualmente applicate, entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati e fatturati sulle effettive giornate di presenza da redigersi su appositi modelli firmati dal legale rappresentante della struttura, che devono essere inviati mensilmente, alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, specificando il motivo dell'assenza (assenza per motivi familiari, per ricoveri ospedalieri ecc.).

2 – La RSA non potr  richiedere anticipazione alcuna all'utente, n  ai parenti del medesimo delle quote addebitate, anche in caso di ritardato pagamento da parte dell'INPDAP o delle AA.SS.LL che hanno assunto l'impegno a corrisponderle.

ART. 14

(Conservazione del posto)

1 – Per la conservazione del posto nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza o altra ragione per la quale sia richiesta, la quota alberghiera di compartecipazione alle spese per i ricoveri in strutture residenziali   dovuta nella sola misura del 40%.

ART. 15

(Assicurazione)

1 - La Direzione della RSA   tenuta a stipulare un'assicurazione per la responsabilit  civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura e un'assicurazione per gli infortuni degli ospiti.

ART. 16

(Libero accesso funzionari INPDAP per vigilanza e controllo)

1 - La struttura   tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti ai funzionari INPDAP per lo svolgimento di attivit  di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti. La RSA si impegna altres  a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori e ospiti.

ART. 17

(Inadempienze e penali)

1 – Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto gestore, le attivit  e i servizi non vengano realizzate secondo quanto previsto dalla presente convenzione, in particolare per quanto attiene la conformit  delle attivit  e la continuit  del servizio, INPDAP ne chieder  spiegazione scritta alla Direzione della struttura la quale, entro 10 giorni, dovr  presentare giustificazione scritta dimostrando la conformit  del proprio operato.

2 – Qualora il soggetto gestore non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformit  del proprio operato, INPDAP potr  procedere all'applicazione di penali pecuniarie da un minimo di   300,00 ad un massimo di   1000,00, in relazione alla gravit  del disservizio, per ogni paziente

interessato. L'importo delle penali applicate sarà detratto dai corrispettivi previsti dalla presente convenzione. In caso di incapienza l'importo delle penali sarà detratto dalle somme dovute per le rette relative ai mesi immediatamente successivi.

3 - In presenza di reiterazioni dei casi sopradescritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione INPDAP potrà risolvere la convenzione senza ulteriore preavviso.

ART. 18

(Controversie)

1 - Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di assistenza agli anziani.

ART. 19

(Durata convenzione)

1 - La presente convenzione ha durata triennale e cessa, comunque, al venir meno del fabbisogno assistenziale o alla mancanza dei requisiti minimi di cui all'allegato; è aggiornata annualmente riguardo alla retta come previsto dall'art. 12 del presente istituto ed entra in vigore il

2 - E' prevista disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della cessazione delle prestazioni, senza alcuna motivazione.

ART. 20

(Registrazione)

1 - La presente convenzione è registrata a cura e spese della RSA.

FIRME